

art 143 comma 3 CdS – aggravante del sinistro stradale con lesioni alle persone - esclusione

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante speciale dell'aver causato un incidente, è necessaria l'individuazione di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso (cfr., Cass. pen., sez. IV, 4/7/2013, n. 31360; Cass. pen., sez. IV, 28.5.2013 n. 37743).

Non è integrata la circostanza aggravante de qua laddove l'incidente sia stato cagionato da colpa altrui, nulla avendo concorso lo stato di alterazione nella violazione della normativa cautelare ovvero nella omessa attuazione di manovre anche di emergenza volte a scongiurare l'evento.

N. 130/12 Reg. Gen.

N. 5841/10 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità' _____

N. 689/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 30/4/2014 con l'intervento del P.M. in persona del S.Procuratore della Repubblica di Novara dr. Marco Grandolfo, dell'Avv. Giuliano Prelli, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza dell'assistente giudiziario Giancarlo Vivolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX - libero -

CONTUMACE

IMPUTATO

dei reati p. e p. dagli artt. 186 co. 2 lett. C co. 2 bis, co. 2 sexies; 187 co. 1, co. 1 bis, co. 1 quater C.d.S., perché alle ore 23.45 guidava l'autovettura Audi A/3 targata DJ580HV in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope, con l'aggravante di aver causato sinistro stradale con lesioni alle persone in violazione dell'art. 143 co. 3 C.d.S.;

commessi in Momo il 30.10.2010

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

condanna alla pena di anni uno di arresto e € 4.000 di ammenda

L'Avv. G. Prelli per l'imputato: previa esclusione delle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, condanna al minimo della pena con i doppi benefici di legge.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari XXX era, dal PM, tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui alla rubrica.

Sulla dichiarata contumacia del prevenuto, si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove orali e documentali richieste dalla parti, è stato assunto l'esame testimoniale di B.Rob, nonché, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., quello di D.T.

Sicché, previa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione ex art. 511 co. 5 c.p.p., il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene, alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti, previa esclusione per entrambi i reati rubricati dell'aggravante contestata di aver cagionato un sinistro stradale, va senz'altro dichiarata la responsabilità penale dell'imputato in ordine ai fatti ascrittigli.

Invero, per come dimostrato dalla deposizione resa dall'App. CC B.Rob e dalla conforme documentazione in atti, il giorno 30.10.2010, a seguito di richiesta di intervento per un sinistro stradale avvenuto ad un incrocio semaforico di Momo, i CC si recavano in loco ove accertavano il coinvolgimento in un tamponamento delle macchine VW Golf tg. CH974FK e Audi A3 tg. DJ580HHV, condotte rispettivamente dal collega Di.F.P e dall'imputato.

Accompagnati i due conducenti al Pronto Soccorso, colà costoro venivano sottoposti a visita medica riscontrandosi a carico dell'imputato "policontusione con prognosi di gg 1 s.c., e di Di.F.P. "politrauma" con prognosi di gg. 8 s.c..

Inoltre, dalle analisi tossicologiche eseguite sui liquidi biologici prelevati dai due conducenti emergeva a carico di XXX un tasso alcolemico pari a mg/dL pari a 266 (cioè a g/l 2,66), nonché presenza di cocaina pari a ng/mL > 5.000 (limite massimo ex lege <300).

In ordine alla dinamica del sinistro nulla poteva dire personalmente l'App. CC Bene, evidenziando come il M.llo CC D.T. si fosse a suo tempo interessato della trasmissione degli atti, acquisendo e visionando la videoregistrazione delle telecamere in funzione presso la Stazione CC di Momo che riprendevano anche la zona ove si era verificato l'incidente.

Tale ultima circostanza è stata poi confermata dal M.llo D.T. che, producendo il CD contenente le immagini videoregistrate, ha evidenziato la pessima qualità delle stesse.

Tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti, giova, anzitutto, premettere che il concetto di ebbrezza richiamato dall'art. 186 C.d.S. ha un significato più ampio di quello di ubriachezza, poiché si riferisce allo stato di chi versi in qualunque condizione di disarmonia psicofisica, determinata da ingestione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, per cui venga a difettare la prontezza di riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza alla guida.

Lo stato di ebbrezza del conducente di un veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 Reg. att. C.d.S..

Anche a seguito della novella riformatrice di cui al D.L. n.117/07, convertito nella legge 2.10.2007 n. 160 e succ. mod., che sostituendo il comma 2° della citata norma incriminatrice ha solo determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, il giudice può pur sempre formare il suo convincimento in base agli elementi probatori acquisiti diversi dall'esito dell'alcoltest, ai sensi dei principi generali in materia di prova.

Ed invero, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza, ancorché le sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori possano il più delle volte circoscriversi alla sola fattispecie meno grave di cui all'art. 186 co. 2° lett. a) C.d.S., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol (cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. IV, 27.6.2012 n. 25399; Cass. pen., sez. IV, 18.3.1010 n. 10686; Cass. pen., sez. IV, 21.9.2009 n. 36576;).

Nel caso di specie, ad oggettiva dimostrazione del stato di ebbrezza dell'imputato in misura da configurare la specifica più grave ipotesi ex art. 186 co. 2 lett. C) C.d.S. (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) sovengono le pregnanti risultanze delle analisi tossicologica che esitavano un valore assai alto, pari a 2,66 g/l.

Ciò è del tutto idoneo e sufficiente a far ritenere provato lo stato di ebbrezza secondo l'autonoma ipotesi penale contestata in rubrica.

Analogamente deve ritenersi in ordine allo stato di alterazione psicofisica cagionato dall'assunzione di cocaina, per come dimostrato dell'elevato tasso riscontrato pari a ca 17 volte la soglia massima consentita.

Forti dubbi devono invece nutrirsi quanto alla configurabilità dell'aggravante della provocazione dell'incidente stradale.

Giova anzi tutto rilevare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante speciale dell'aver causato un incidente è necessaria l'individuazione di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l'incidente dallo stesso provocato, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso (cfr., Cass. pen., sez. IV, 4/7/2013, n. 31360; Cass. pen., sez. IV, 28.5.2013 n. 37743).

Sicché, non è integrata la circostanza aggravante de qua laddove l'incidente sia stato cagionato da colpa altrui, nulla avendo concorso lo stato di alterazione nella violazione della normativa cautelare ovvero nella omessa attuazione di manovre anche di emergenze volte a scongiurare l'evento.

Orbene, l'unica prova acquisita in ordine alla ricostruzione del sinistro è costituita dal CD contenente la videoregistrazione delle telecamere in funzione presso la locale Stazione dei CC.

Stante la pessima qualità delle immagini non è possibile comprendere assolutamente nulla sulla dinamica dell'incidente.

In modo assai indistinto e confuso si nota il flusso veicolare in movimento da Momo verso Novara con accensione della lanterna semaforica senza poter affermare con certezza che la luce accesa sia quella verde oppure quella rossa.

Ad un certo punto si nota la sagoma di una autovettura che fuoriesce dal lato destro dell'immagine verso sinistra, senza tuttavia che si possa distinguere quale possa essere dei due veicoli incidentati.

In definitiva, non è affatto possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la macchina dell'imputato sia transitata sull'incrocio violando il segnale di stop dato dalla luce rossa.

Sicché, non essendo possibile collegare il sinistro ad una colpevole condotta del prevenuto, ovvero ad una condotta omissiva o scorretta connessa al suo stato di alterazione psico-fisica, tale aggravante va esclusa.

Dunque, così riqualificata la condotta, il fatto di essere stato colto alla guida di un veicolo sulla pubblica via, in condizioni di alterazione psicofisica per assunzione di alcoliche e sostanze stupefacenti, integra l'elemento materiale dei reati ravvisati, laddove, sotto il profilo soggettivo, trattandosi di ipotesi contravvenzionali punite, quindi, anche a titolo di colpa, l'imputato era comunque tenuto a prestare la dovuta diligenza per evitare di eccedere nella assunzione di bevande alcoliche ovvero consumare cocaina sapendo poi di dover guidare.

Non sussiste alcuna concreta ragione per cui concede all'imputato le attenuanti generiche, vieppiù stante la complessiva gravità della condotta.

I reati sopra ravvisati vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, trattandosi di condotte omogenee eseguite nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e, quindi, sintomaticamente esecutive del medesimo disegno criminoso.

Va, dunque, affermata la penale responsabilità diXXX in ordine ai reati come sopra ridefiniti e, di conseguenza, si stima equo irrogargli, alla luce dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., la pena di mesi dieci di arresto e €. 4.000 di ammenda, cui si perviene dalla pena base per il reato più grave ex art. 186 C.d.S. di mesi otto di arresto e €. 3.000 di ammenda, aumentata per l'altro reato alla pena finale inflitta.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ricorrendo i presupposti di legge, ed essendo, in particolare, presumibile, alla luce dei tratti peculiari soggettivi ed oggettivi della vicenda, che si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena e trattandosi di prima condanna anche il beneficio della non menzione nel certificato spedito a richiesta dei privati.

Infine, ai sensi di legge, va poi disposta a carico dell'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni due e mesi otto, in ragione della gravità del fatto commesso, della mancata confisca del mezzo - siccome di proprietà altrui - e del cumulo sanzionatorio per effetto delle due violazioni accertate, con conseguente aumento della sanzione base di anni due di sospensione della patente per la violazione ex art. 186 C.d.S., a quella inflitta in conseguenza della violazione ex art. 187 C.d.S..

Tale periodo di sospensione deve essere scomputato da quello già inflitto e scontato in sede cautelare per effetto del provvedimento emesso dal Prefetto di Novara.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 81 cpv., 163 e ss., 175 c.p.;

previa esclusione delle aggravanti contestate dichiara XXX colpevole dei reati ascrittigli, e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di mesi dieci di arresto e €. 4.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge e beneficio della non menzione.

Visti gli artt. 186 e 187 C.d.S.;

applica a XXX la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni due e mesi otto, con detrazione del periodo di sospensione già scontato per effetto del provvedimento emesso in via cautelare dal Prefetto di Novara.

Novara, li 30.4.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone